



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014  
COM(2014) 148 final

2014/0085 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

Dato che la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) è Parte dell'accordo, alla firma e alla conclusione del presente accordo da parte della Commissione, a nome della CEEA, si applica una procedura separata.

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Georgia sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore nel luglio 1999. Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo accordo di associazione, ambizioso e di vasta portata, che includa la parte riguardante la zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA).

L'accordo di associazione mira ad accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Georgia e l'UE nonché a promuovere la progressiva integrazione economica della Georgia con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, segnatamente mediante l'istituzione di una DCFTA.

L'accordo rappresenta un modo concreto di sfruttare la dinamica delle relazioni UE-Georgia, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla *governance* e sulle varie possibilità di cooperazione settoriale.

L'accordo costituisce anche un piano di riforme per la Georgia, basato su un programma globale di ravvicinamento della legislazione della Georgia alle norme e agli standard dell'UE, cui tutti i partner della Georgia sono invitati ad allinearsi fornendo un'assistenza mirata. L'assistenza fornita dall'UE alla Georgia è collegata al piano di riforme definito in base all'accordo. Al fine di preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione è stata elaborata un'agenda di associazione.

In esito alla 14a tornata di negoziati nel marzo 2013, l'UE e la Georgia hanno portato a termine i negoziati sull'accordo di associazione. I negoziati sulla DCFTA si sono conclusi nel luglio 2013. Il 29 novembre 2013 l'UE e la Georgia hanno siglato il testo dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa alla DCFTA.

In linea con l'articolo 429 dell'accordo di associazione, si prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo. L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e della Georgia di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso.

### **2. ESITO DEI NEGOZIATI**

Il Consiglio è stato regolarmente informato e consultato nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare in seno al COEST e al comitato della politica commerciale (TPC), in tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati conseguiti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo di associazione può essere sintetizzato come segue.

L'accordo istituisce un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. Questo segna una nuova fase nello sviluppo delle relazioni contrattuali UE-Georgia, che mira all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere ulteriori sviluppi progressivi.

Gli obiettivi generali dell'associazione sono i seguenti: promuovere il progressivo ravvicinamento tra le Parti sulla base dei valori comuni; consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale; promuovere la cooperazione in materia di risoluzione pacifica dei conflitti, favorendo la progressiva integrazione economica della Georgia con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici; potenziare la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri ambiti di reciproco interesse.

Fra i *principi generali* dell'accordo figura una serie specifica di "elementi essenziali", la cui violazione ad opera di una delle Parti potrebbe dar luogo a determinate misure a norma dell'accordo, compresa la sospensione di diritti e obblighi. Questi elementi sono: il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, definiti nei pertinenti strumenti internazionali; il rispetto dello Stato di diritto; la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità e indipendenza; la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori.

Altri *principi generali* dell'accordo riguardano l'economia di libero mercato, la buona *governance*, la lotta alla corruzione, alle varie forme di criminalità organizzata e terrorismo transnazionali nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.

L'accordo prevede il rafforzamento del *dialogo politico* per promuovere una progressiva convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nonché un dialogo e una cooperazione in materia di riforme interne in base ai principi comuni stabiliti dalle Parti. Altre disposizioni dell'accordo riguardano l'intensificazione del dialogo sulla politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, la promozione della pace e della giustizia a livello internazionale attraverso l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e azioni comuni in materia di stabilità regionale, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi, lotta al terrorismo, non proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti. Le Parti si adoperano in particolare per una soluzione pacifica dei conflitti irrisolti nella regione.

In materia di *giustizia, libertà e sicurezza* l'accordo rivolge particolare attenzione allo Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni e delle prassi giudiziarie. L'accordo definisce il quadro della cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, protezione dei dati personali, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e politiche antidroga. L'accordo contiene disposizioni relative alla circolazione delle persone, compresa la riammissione, alla facilitazione del rilascio dei visti e alle misure progressive verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita. Sono altresì contemplati l'impegno a combattere la criminalità, la corruzione e altre attività illecite nonché l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali.

L'accordo di associazione prevede anche varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla *governance* e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui: energia,

trasporti, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali, giustizia, cooperazione con la società civile, politica dei consumatori, riforma della pubblica amministrazione, istruzione, formazione e gioventù nonché cooperazione culturale. In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per le parti dell'accordo relative alla cooperazione settoriale è il quadro completo del progressivo ravvicinamento all'*acquis* dell'UE figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte della Georgia, a parti selezionate dell'*acquis* dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della Georgia.

L'accordo comprende un quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del dialogo. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di associazione e, per delega, del Comitato di associazione, che possono anche riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali. Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di parlamento e di società civile. L'accordo comprende altresì disposizioni relative al monitoraggio, all'adempimento degli obblighi e alla risoluzione delle controversie (comprese disposizioni specifiche per le questioni commerciali).

Per quanto riguarda la parte DCFTA dell'accordo la Commissione ha conseguito gli obiettivi indicati nelle direttive di negoziato, vale a dire lo smantellamento dei dazi all'importazione su praticamente tutti gli scambi commerciali, associato a un solido quadro vincolante per vietare tutte le restrizioni arbitrarie agli scambi, compresi i dazi e le restrizioni quantitative all'esportazione. Nell'ambito della DCFTA è previsto un meccanismo antielusione per le importazioni di prodotti agricoli sensibili.

Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, la Georgia adeguerà progressivamente le proprie norme e regolamentazioni tecniche a quelle dell'UE. Possono essere avviati negoziati per un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) nell'intento di garantire che in settori specifici la legislazione e i sistemi di vigilanza del mercato della Georgia siano in linea con quelli dell'UE, in modo che gli scambi tra le Parti possano svolgersi alle stesse condizioni di quelli tra gli Stati membri dell'UE.

Per quanto riguarda il commercio di animali, vegetali e loro prodotti la parte DCFTA dell'accordo disporrà l'allineamento della legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia a quella dell'UE, determinando in tal modo un'ulteriore facilitazione degli scambi. La parte DCFTA dell'accordo garantirà l'istituzione di un meccanismo di consultazione rapida per risolvere contrasti commerciali in materia sanitaria e fitosanitaria, compreso un sistema di allarme rapido e di allerta precoce per le emergenze veterinarie e fitosanitarie.

Basandosi sull'attuale cooperazione nel settore doganale, il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale fornisce un quadro giuridico più solido per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e la lotta contro le frodi doganali.

Per quanto riguarda lo stabilimento, la parte DCFTA dell'accordo dispone per le imprese il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita, fatte salve alcune riserve. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, la parte DCFTA dell'accordo prevede un ampio accesso al mercato nonché la possibilità di liberalizzare ulteriormente l'accesso al mercato, anche come conseguenza del ravvicinamento da parte della Georgia all'*acquis* dell'UE nei

seguenti ambiti: finanziario, telecomunicazioni/commercio elettronico, servizi postali e di corriere e di trasporto marittimo internazionale.

La parte DCFTA dell'accordo assicurerà livelli elevati di protezione per tutte le indicazioni geografiche agricole dell'UE, non solo per quelle dei vini e delle bevande spiritose, e per tutti i nuovi prodotti aggiunti all'elenco delle indicazioni geografiche protette. L'accordo comprende le disposizioni dell'accordo UE-Georgia sulle indicazioni geografiche, entrato in vigore il 1° aprile 2012, compresi i suoi allegati. Esso prevede un meccanismo che consenta la piena protezione delle nuove indicazioni che possono essere aggiunte all'accordo sulle indicazioni geografiche prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione. La parte DCFTA dell'accordo contiene inoltre disposizioni riguardanti il diritto d'autore, i disegni e modelli (compresi quelli non registrati) e i brevetti, che completano e aggiornano l'accordo TRIPS e riguardano anche l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme interne dell'UE.

In termini di integrazione dei mercati degli appalti pubblici, la DCFTA consentirà l'accesso della Georgia, un paese non membro del SEE, al mercato degli appalti pubblici dell'UE per le offerte al di sopra di determinate soglie di valore, dopo un periodo di transizione durante il quale la Georgia provvederà al ravvicinamento alla normativa vigente e futura dell'UE sugli appalti pubblici. In merito ad un ulteriore accesso al mercato degli appalti dell'UE per offerte al di sotto delle soglie di valore si potrà discutere quando il ravvicinamento sarà stato portato a termine con successo. Questo garantirà ai fornitori e ai prestatori di beni e servizi l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici, fatta eccezione per il settore della difesa.

Nel quadro della DCFTA la Georgia garantirà l'attuazione di un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza.

La sezione sulle sovvenzioni garantisce che la Georgia aderirà ai principi di trasparenza e contiene obblighi di comunicazione adeguati a tal fine.

Per quanto riguarda le questioni energetiche legate al commercio, la parte DCFTA dell'accordo introduce disposizioni vincolanti sul transito ininterrotto di prodotti energetici e sull'accesso alle infrastrutture di trasporto dell'energia nell'intento di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia e per chiarire il legame con gli impegni futuri della Georgia nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Sono assunti impegni a favore dello sviluppo sostenibile in ambito commerciale e per il rispetto degli impegni multilaterali a tale proposito e nel contempo è garantito il diritto di regolamentare i propri livelli di protezione nazionale dell'ambiente e del lavoro. La parte DCFTA dell'accordo contempla l'impegno ad evitare la mancata applicazione di queste norme, o deroghe alle stesse, tali da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

Le controversie commerciali bilaterali potranno essere risolte rapidamente grazie a procedure di risoluzione efficaci, sul modello dell'intesa dell'OMC in questo campo, che consentiranno anche alla parte lesa di imporre sanzioni proporzionate, con procedure ancora più rapide per le controversie urgenti in materia di questioni energetiche legate al commercio.

Sono state inoltre concordate disposizioni specifiche sulla trasparenza e sul dialogo con la società civile e i soggetti interessati per garantire un processo decisionale di natura consultiva, aperta e prevedibile nei settori legati al commercio. La parte DCFTA dell'accordo contiene inoltre discipline intese a facilitare lo svolgimento e la valutazione del processo di ravvicinamento nei settori legati al commercio.

In prospettiva, una maggiore integrazione economica della Georgia con l'UE attraverso la DCFTA darà un notevole impulso alla crescita economica del paese. In quanto elemento

fondamentale dell'accordo di associazione, la DCFTA creerà opportunità commerciali nell'UE e in Georgia e favorirà una reale modernizzazione e integrazione economica con l'UE. Da questo processo dovrebbero scaturire standard di qualità più elevati per i prodotti, migliori servizi per i cittadini e, soprattutto, la capacità della Georgia di competere efficacemente sui mercati internazionali.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la firma e l'applicazione provvisoria del presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE. Per la Comunità europea dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico separato.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione.

Alla luce dei summenzionati esiti dei negoziati la Commissione europea propone che il Consiglio decida la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e nomini la persona o le persone debitamente autorizzate a firmare a nome dell'Unione.

La proposta prevede che parti dell'accordo siano applicate in via provvisoria dall'Unione senza che questo pregiudichi la ripartizione delle competenze in conformità ai trattati.

La forma della proposta presentata dalla Commissione come accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Georgia è dovuta al fatto che l'elaborazione dell'accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Georgia, destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione.
- (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le Parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013.
- (3) L'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione e applicato in via provvisoria in conformità all'articolo 429 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'articolo 429 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.
- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche da adottare a cura del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 179 dell'accordo.
- (6) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (7) L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

### *Articolo 3*

1. In attesa della sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 429 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Georgia:
  - articolo 1;
  - titolo I;
  - titolo II;
  - titolo III: articoli da 13 a 19;
  - titolo IV;
  - titolo V: capi 3 (articolo 285) e 4 (articolo 291);
  - titolo VI: capi 1, 2 [ad eccezione dell'articolo 298, lettera k)], capi 3, 4, 6-8, 10, 11, 13 e 20 nonché articoli 354 e 357;
  - titolo VII;
  - titolo VIII: ad eccezione dell'articolo 420, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di questo titolo sono limitate all'obiettivo di garantire l'applicazione provvisoria del presente accordo come definito nel presente paragrafo;
  - allegati I, II-XXI, XXII-XXIII, XXIV-XXXI e XXXIV nonché i protocolli da I a III.
  
2. La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

### *Articolo 4*

Ai fini dell'articolo 179 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta la posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.



#### *Articolo 5*

1. Una denominazione protetta a norma del titolo IV, capo 9, sottosezione 3 "Indicazioni geografiche", dell'accordo può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.
2. A norma dell'articolo 175 dell'accordo gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione attuano la protezione prevista agli articoli da 170 a 174 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

#### *Articolo 6*

Il presente accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

#### *Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*